



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0092/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3210/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul procedimento 3210/TFNSVE/2025-2026, 3210 - Ricorso proposto dalla società LAZIO CALCIO A 5 A.S.D. (matricola 964288) contro la società A.S.D. SPORTING CIAMPINO FUTSAL (matricola 953726) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CARMENI DANIELE (matricola 3195103),

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

CONSIDERATO che tra gli atti depositati dalla Società ricorrente risulta la pec-mail con la quale ha inviato alla controparte il ricorso proposto al Tribunale Federale Nazionale, senza, tuttavia, allegare anche copia dell'avvenuta consegna della medesima;

RITENUTO che il Tribunale adito, prima di addentrarsi nel merito della fattispecie sottoposta a giudizio, ha l'onere di verificare, tra le altre, anche la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti; presupposto circa il quale la ricorrente ha fornito solamente un principio di prova, costituito dall'invio della pec-mail, ma non anche la piena prova della *vocatio in ius* della controparte;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

RITENUTI, pertanto, sussistenti – allo stato degli atti – i presupposti per concedere alla ricorrente un termine per l'integrazione della prova circa la regolare instaurazione del contraddittorio con la controparte, mediante deposito del documento comprovante l'avvenuta consegna della pec-mail di avvenuta proposizione del ricorso al Tribunale Federale Nazionale introduttivo della controversia in titolo;

ORDINA

alla Società Lazio Calcio A 5 ASD (matricola 964288) di depositare sul Portale del Processo Sportivo Telematico, entro il 26 maggio 2026 ore 18:00, quanto richiesto in parte motiva;

DISPONE

che, a cura della Segreteria del Tribunale, la presente ordinanza sia comunicata ad entrambe le parti del giudizio;

FISSA

per il prosieguo della trattazione, l'udienza del 27 maggio 2026 ore 9.30, in modalità videoconferenza.

Riserva, all'esito, ogni ulteriore pronuncia.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai